

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 24/21

Bolzano, 29.06.2021

Nuove disposizioni per le vendite a distanza di beni e servizi

Gentile cliente,

A partire dal 01.07.2021 sarà introdotto un metodo alternativo e semplificato per pagare l'IVA sulle vendite di beni e servizi a privati in altri paesi dell'UE.

Fino ad ora, una società doveva identificarsi ai fini dell'IVA in ogni paese dell'UE in cui venivano superati i limiti di fatturato quando vendeva beni a privati residenti all'estero.

Ora, come alternativa, è possibile registrarsi con il cosiddetto One-Stop-Shop (OSS) per gestire queste vendite in altri paesi dell'UE senza la necessità di registrarsi per l'IVA in questi altri paesi dell'UE.

Questo vale sia per la vendita di beni che per la vendita di servizi a persone fisiche non residenti.

Attraverso l'OSS, le fatture non vengono più emesse con Iva italiana, ma deve essere applicata la rispettiva IVA del paese di residenza del privato estero, cioè una vendita a un privato germanico deve essere fatturata con l'IVA germanica.

Per quanto riguarda la vendita di beni e servizi alle imprese dell'UE, tutte le regole precedenti rimangono le stesse, quindi questi casi non sono interessati dai cambiamenti.

Non ci sono anche cambiamenti per quanto riguarda la vendita di beni a stranieri in Italia o di servizi a stranieri in Italia, l'Iva viene applicata come prima.

Le nuove disposizioni sono anche solo alternative a quelle precedenti, cioè coloro che si sono già identificati ai fini dell'IVA in un altro paese dell'UE per fatturare queste vendite, possono continuare a fatturare le vendite in questo modo o effettuarle tramite OSS.

Tuttavia, i limiti di fatturato sono stati standardizzati; questi ammontano ora a un totale di 10.000 euro all'anno, cioè, mentre prima ogni paese aveva fissato i propri limiti di fatturato, l'IVA deve ora essere pagata nei rispettivi paesi di residenza dei privati se il fatturato totale all'estero supera i 10.000 euro. Se si supera questo limite di fatturato, si deve registrare un numero di partita IVA nell'altro paese dell'UE, oppure registrarsi all'OSS.

Quando si può applicare l'OSS	<p>Le nuove regole si applicano alle seguenti transazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vendita a distanza di beni a privati in altri paesi dell'UE. • Vendite a distanza di beni importati a privati nell'UE • Vendita di servizi a privati nell'UE, per i quali l'Iva è dovuta all'estero (Servizi a immobili, catering, trasporti ecc.).
Esenzioni	<p>Sono esclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vendita di nuovi mezzi di trasporto; • vendite di beni installati, montati o assemblati nello Stato di arrivo da o per conto del venditore; • tutte le vendite e i servizi ad altre aziende.
Limiti ricavi	<p>10.000 euro all'anno, include tutte le vendite estere rilevanti a privati. Il periodo di osservazione è l'anno 2020 e/o il primo semestre del 2021. Se il limite viene superato durante l'anno, le nuove disposizioni si applicano alla vendita con cui il limite viene superato.</p> <p>In alternativa, chi ha superato i limiti di vendita nel 2020 o nel primo semestre del 2021 deve</p> <ul style="list-style-type: none"> • aprire un numero di partita IVA in ogni paese dell'UE in cui si effettuano vendite a privati o • registrarsi all'OSS per pagare l'IVA con esso.
Fatturato rilevante	<p>Il limite di fatturato di 10.000 euro include le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vendite a distanza di beni a privati in altri paesi dell'UE; • servizi di telecomunicazione e servizi elettronici. <p>Il limite di fatturato non include i servizi "normali" a privati in altri paesi dell'UE, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizi generici 7-ter DPR 633/72; • Servizi agli immobili all'estero (art. 7-quater DPR 633/72). • Servizi di trasporto. <p>Nel caso di servizi generici resta applicabile l'Iva italiana per le vendite a privati residenti all'estero. Per quei servizi in cui è applicabile l'IVA dell'altro stato dell'UE, non si applica alcun limite di fatturato, quindi queste operazioni devono sempre essere fatturate con l'IVA estera.</p> <p>Quindi, se nel 2020, per esempio, avete fatto vendite di beni per 4.000€ a persone fisiche francesi e 7.000€ a persone fisiche germaniche, supererete il limite e dovrete o registrarvi presso l'OSS o aprire una partita Iva nel rispettivo paese.</p> <p>Chiunque abbia prestato servizi immobiliari per 20.000€ a privati nel 2020 può continuare ad operare con la partita Iva estera o registrarsi presso l'OSS.</p> <p>Chi ha prestato servizi generici a soggetti privati esteri, continua ad applicare l'Iva italiana, indipendentemente dal fatturato con questi soggetti.</p>

Iscrizione all'OSS	Chi supera i limiti di fatturato di 10.000€ può registrarsi presso l'OSS. Questo può essere fatto attraverso il portale dell'agenzia delle entrate, questo richiede uno SPID.
Scadenza iscrizione	Per poter effettuare transazioni commerciali tramite l'OSS a partire dal 01.07.2021, ci si deve registrare presso l'OSS entro e non oltre il 10.08.2021.
Svolgimento delle operazioni	Se un'azienda si registra presso l'OSS, tutte le vendite o i servizi a privati residenti nell'UE devono essere segnalate attraverso l'OSS e non saranno più incluse nella dichiarazione Iva italiana.
Fatturazione	<p>Per le operazioni comunicate tramite OSS non devono essere emesse fatture, bastano ricevute o quietanze.</p> <p>Se si decide di comunque emettere fatture, queste sono da emettere in conformità con le regole italiane.</p> <p>Al cliente viene addebitato sia il costo che l'IVA estera sulla vendita dei beni o servizi, cioè tali vendite sono soggette all'IVA nel rispettivo paese di residenza del consumatore finale.</p> <p>Tutta la documentazione delle vendite estere rilevanti deve essere conservata per 10 anni.</p>
Liquidazione Iva estera e versamento	<p>La comunicazione all'OSS è trimestrale e deve essere inviata entro 30 giorni dalla fine del trimestre.</p> <p>L'IVA dovuta in ogni paese è quindi determinata sulla base delle transazioni commerciali riportate.</p> <p>Il pagamento del debito IVA così determinato viene effettuato tramite l'OSS con un bonifico bancario unico e l'Italia distribuisce poi questa IVA ai rispettivi paesi dell'UE.</p>
Detrazione Iva in acquisto	<p>L'IVA sugli acquisti in altri paesi dell'UE non può essere detratta tramite l'OSS, solo le vendite vengono gestite tramite l'OSS.</p> <p>L'IVA all'acquisto può quindi essere chiesta a rimborso, o, se la società ha un numero di partita Iva attivo nel relativo paese UE, può farla confluire nella dichiarazione Iva estera.</p>
Aggiornamento dei gestionali contabili	<p>I programmi di contabilità devono essere adattati in modo da poter gestire queste vendite.</p> <p>Le vendite ai privati non residenti UE con IVA estera devono essere registrate in registri separati e deve essere possibile applicare la rispettiva IVA estera. Queste vendite non confluiscono nella normale liquidazione Iva, ma sono contabilizzati separatamente e per paese dell'UE e poi versati tramite OSS. La liquidazione dell'Iva estera avviene con le comunicazioni trimestrali con l'OSS.</p>
Vantaggi e svantaggi dell'OSS	<p>Il vantaggio dell'OSS è che non è necessario aprire una partita IVA in altri paesi dell'UE, il calcolo e il pagamento dell'IVA dovuta vengono effettuati attraverso il portale OSS. Questo riduce certamente il costo di gestione di queste operazioni.</p> <p>Lo svantaggio dell'OSS è che non è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti effettuati nei paesi UE attraverso l'OSS ma bisogna chiederla a rimborso. Se si</p>

	<p>ha una partita Iva nel paese UE sarebbe possibile detrarre l'Iva in acquisto nelle liquidazioni periodiche.</p> <p>Per le società che fanno solamente vendite di beni a distanza il nuovo regime OSS è una importante semplificazione.</p> <p>Chi presta servizi a privati all'estero e per questo acquista servizi o beni all'estero (p.es. vitto, alloggio, servizi o beni) bisogna valutare bene se la semplificazione dell'OSS prevale alla detrazione dell'Iva in liquidazione che si avrebbe con una partita Iva estera.</p>
Import-OSS	<p>Anche per le merci inviate direttamente da paesi terzi (fuori dall'UE) al consumatore finale, è stato introdotto un sistema semplificato, il cosiddetto Import One-Stop-Shop (IOSS). L'IOSS può essere applicato alle importazioni con vendite a privati sia in Italia che in altri paesi dell'UE.</p> <p>L'applicazione dell'IOSS è limitata alle merci con un valore inferiore a 150€, per le merci più costose rimangono applicabili le regole precedenti.</p> <p>L'IOSS è quindi applicabile solo quando un'azienda italiana vende beni a un privato italiano o comunitario e i beni sono importati da un paese terzo al di fuori dell'UE e inviati direttamente all'acquirente.</p> <p>L'IOSS non si applica se l'azienda importa le merci per se stessa e solo dopo le rivende.</p>

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

